

Spett.le BARTOLINI S.p.A.

Filiale di FROSINONE

## Mandato ad assicurare per conto - AC BASE

Con riferimento alle Condizioni di Trasporto con Voi in essere per le spedizioni di ns. merce a collettame, con la presente, dalla data di seguito indicata, Vi conferiamo formale mandato ad assicurare, a nostro nome e per conto di chi spetta e Vostro, quali contraenti della polizza contro i rischi del trasporto, le merci che Vi saranno affidate nel prosieguo del nostro rapporto, addebitandocene i costi.

L'indennizzo del danno subito dalle nostre merci dovrà essere corrisposto integralmente. Resta inteso che Vi farete carico di eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza assicurativa che andrete a stipulare, rinunciando ad eccepire, fino a concorrenza di dette franchigie o scoperti, i limiti di legge della Vostra responsabilità vettoriale.

A far data dal 1/11/2010

### VI DIAMO ATTO E PRENDIAMO ATTO CHE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEVONO PREVEDERE:

Che il costo del servizio ed il limite di risarcimento della nostra merce, perduta e/o danneggiata, sarà pari a:

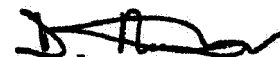
| Costo         | Limite di risarcimento |
|---------------|------------------------|
| 0,005 Euro/Kg | 6,200 Euro/Kg          |

- 1) che siamo tassativamente obbligati ad esporre, sui documenti di trasporto, pena la non ammissione a risarcimento di eventuali danni (art. 1683 c.c.), il numero dei colli, il loro peso lordo, la quantità e qualità delle merci contenute nelle spedizioni;
- 2) che le Condizioni Generali di Polizza che assicurano le nostre spedizioni sono quelle previste dal Codice Civile e quelle riportate sui modelli 83/01 - PIENO RISCHIO (ANIA), 83/05 - RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI (ANIA), TERMINATION OF TRANSIT (TERRORISM), con le seguenti precisazioni:
  - sono assicurate, nei limiti di cui sopra, tutte le perdite materiali e dirette che le merci subiscano durante il trasporto a mezzo autocarro via terra, compresi i traghettiamenti via mare o a mezzo chiatte nei trasporti fluviali;
  - le garanzie iniziano con la presa in consegna delle merci da parte del Vettore incaricato e terminano con la consegna al destinatario o la riconsegna al mittente;
  - tutte le garanzie di polizza s'intendono prestate a primo rischio assoluto;
  - sono a rischio dell'assicuratore, oltre tutti i danni per i quali è impegnata la responsabilità civile del vettore (art. 1693 c.c.) anche quelli considerati fortuiti e/o di forza maggiore quali: esplosioni, fulmini, alluvioni, tormento di neve, inondazioni, straripamento di fiumi, frane, scioperi, tumulti, atti vandalici, rapine;
  - sono escluse, tassativamente, dalle garanzie di polizza: merci in metallo prezioso o semiprezioso (oggettistica), tappeti pregiati, quadri, sculture e oggetti aventi valore d'arte, di collezione o antiquariato, documenti, carte valori o ad esse assimilabili, monete, animali vivi, masserizie, valori bollati, piante vive, merci deperibili, carichi completi di pelli, pellicce, farmaceutici e tabacchi;
  - in caso di sinistro, abbiamo l'obbligo di immediata comunicazione scritta per richiedere specificatamente l'invio di un Perito che accerti in contraddittorio fra le parti i danni lamentati, oltre all'obbligo di mantenere a disposizione le merci e i relativi imballi costituenti l'intera spedizione.

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma del mandante (Assicurato)

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. il sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli e dei capoversi previsti in detto mandato: articoli 1) (costi del servizio), 2) (indicazioni obbligatorie sui documenti di trasporto) e cpv. quinto (garanzie escluse) e sesto (obblighi di comunicazione).

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma del mandante (Assicurato)



\_\_\_\_\_  
Per accettazione del mandato (Resp. Bartolini)

Li \_\_\_\_\_